

Corte di giustizia
(Dicembre 2010 - Maggio 2011)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Cruz Villalón, 13 gennaio 2011 nella causa C-137/10, Comunità europee c. Région de Bruxelles-Capitale](#)

Rinvio pregiudiziale

Nella questione pregiudiziale proposta dal Conseil d'État belga, l'Avv. Gen. evidenzia come ai sensi dell'art. 282 CE, in particolare l'espressione "[a] tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione", deve essere interpretata nel senso che un'istituzione diversa dalla Commissione è validamente incaricata di rappresentare la Comunità per il semplice fatto che quest'ultima ha delegato all'istituzione medesima i propri poteri di rappresentanza in giudizio della Comunità, a prescindere dalla circostanza che nel mandato sia stata nominalmente designata o meno una persona fisica autorizzata a rappresentare l'istituzione delegata. Per l'Avv. Gen. l'espressione contenuta all'art. 207, n. 2, primo comma, primo periodo, CE - "coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale" - , deve essere interpretata nel senso che il segretario generale aggiunto del Consiglio può validamente rappresentare il Consiglio ai fini della proposizione di un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.

Infine, l'Avv. Gen. evidenzia come un giudice nazionale non può verificare autonomamente la regolarità del conferimento di rappresentanza "interno" effettuato ai sensi dell'art. 282 CE, ed è obbligato, in tal caso, a sottoporre la relativa questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.

(Giulia Tiberi)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Bot , 13 gennaio 2011 nella causa C-388/09, Joao Filipe da Silva Martins c. Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse](#)

Rinvio pregiudiziale

La questione pregiudiziale è stata sollevata all'interno di una controversia tra un cittadino portoghese e la cassa malattie tedesca in merito al diniego da parte di quest'ultima di mantenere l'iscrizione all'assicurazione tedesca per persone non autosufficienti in forza dell'assicurazione volontaria continuata e di versargli, con decorrenza dal suo ritorno definitivo in Portogallo, il relativo assegno di assistenza. Il giudice di rinvio chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla questione del mantenimento di tale iscrizione nel caso in cui l'interessato sia ormai iscritto obbligatoriamente al regime di previdenza sociale portoghese, ma non benefici, in forza di detta iscrizione, di una copertura del rischio di perdita di autosufficienza in Portogallo, e ulteriormente chiedeva alla Corte anche di pronunciarsi nuovamente sulla questione dell'esportabilità dell'assegno di assistenza per persone non autosufficienti in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione. Per l'Avv. Gen. Bot, gli artt. 39 CE e 42 CE, nonché gli artt. 9, n. 1, e 15, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, e successive modificazioni (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità) devono essere interpretati nel senso che un ex lavoratore migrante, iscritto a titolo obbligatorio al regime di previdenza sociale del suo Stato membro di residenza, può, nel caso in cui tale iscrizione non copra il rischio di perdita di autosufficienza, mantenere nel medesimo periodo la sua iscrizione facoltativa

continuata al regime di assicurazione per perdita di autosufficienza prevista dal suo Stato di occupazione precedente. Per l'Avv. Gen., l'assegno per persone non autosufficienti versato in forza di detta iscrizione volontaria continuata deve essere erogato all'interessato nel suo Stato membro di residenza (secondo quanto previsto dalla sentenza 5 marzo 1998, causa C-160/96, *Molenaar* e dell'art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1471/08, come modificato dal regolamento n. 1386/2001).

(Giulia Tiberi)

[Corte di giustizia \(Prima Sezione\), sentenza 17 febbraio 2011, causa C-283/09, Artur Weryński](#)

[c. Mediatel 4B spółka z o.o.](#)

Rinvio pregiudiziale

In materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, con riferimento all'assunzione delle prove mediante audizione di un testimone da parte dell'autorità giudiziaria richiesta su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente, gli artt. 14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, devono essere interpretati nel senso che un'autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell'autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell'indennità riconosciuta al testimone interrogato.

(Giulia Tiberi)

[Tribunale di primo grado, sentenza 17 febbraio 2011, nelle cause T-385/07, T-55/08 e T-68/08, FIFA e UEFA c. Commissione](#)

Ricorso per annullamento

Uno Stato membro può vietare la trasmissione in esclusiva dell'insieme degli incontri del campionato del mondo e d'Europa di calcio su una televisione a pagamento, per poter garantire al pubblico la possibilità di seguire questi eventi su una televisione ad accesso libero. Quando queste competizioni sono di particolare rilevanza per la società, la restrizione della libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento è giustificata dal diritto all'informazione e dalla necessità di assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di questi eventi.

(Giulia Tiberi)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Verica Trstenjak del 17 febbraio 2011, causa C-325/09, Secretary of State for the Home Department c. Maria Dias](#)

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Per l'Avv. Gen., l'art. 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che una cittadina dell'Unione che, prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, abbia soggiornato in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante conformemente alle norme di diritto derivato vigenti in tale data e abbia ivi soggiornato successivamente, per un periodo leggermente superiore ad un anno, sulla base di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità nazionali e non ritirato e

infine, abbia soggiornato fino al 30 aprile 2006 nello Stato membro ospitante nuovamente in conformità alle norme di diritto derivato vigenti in tale data, ha ottenuto, per effetto della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 2004/38, un diritto di soggiorno permanente.

(Giulia Tiberi)

[Conclusioni dell'Avvocato generale Cruz Villalón del 17 febbraio 2011, causa C-120/10 European Air Transport SA c. Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale e Région de Bruxelles-Capitale](#)

Rinvio pregiudiziale

Secondo l'Avv. Gen. gli Stati membri possono adottare misure volte a sanzionare, nelle aree urbane situate in prossimità degli aeroporti, il superamento dei livelli massimi delle emissioni acustiche misurate al suolo. La direttiva 2002/30 non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni in materia ambientale che incidono indirettamente sulle norme relative all'aviazione civile armonizzate da tale direttiva. L'Avv. Gen. Cruz Villalón evidenzia come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto fondamentale alla vita privata e familiare e al domicilio, prevedendo anche in maniera espressa un diritto alla tutela dell'ambiente. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato in diverse occasioni non solo che l'inquinamento acustico rientra nell'ambito dell'ambiente, ma ha altresì riconosciuto che le emissioni acustiche prodotte dagli aeroplani giustificano, e talora impongono, l'adozione di misure attive di tutela da parte degli Stati. Secondo l'Avv. Gen., poiché l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo è vincolante per l'Unione e deve essere presa in considerazione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ne deve concludere che la direttiva 2002/30 consente l'adozione di misure di contrasto al rumore negli aeroporti diverse da quelle espressamente previste nella medesima direttiva. In caso contrario, si produrrebbe una paralisi nell'azione nazionale di contrasto all'inquinamento acustico, privando gli Stati di qualsiasi margine di manovra nell'esercizio delle loro politiche ambientali, urbanistiche e sanitarie.

(Giulia Tiberi)

[Corte di Giustizia \(Terza sezione\), sentenza 3 marzo 2011, cause riunite da C-235/10 a C-239/10, Claes et al.](#)

Rinvio pregiudiziale

La Corte afferma che la direttiva 98/85, sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di licenziamenti collettivi, si applica al caso di licenziamenti collettivi derivanti dalla cessazione dell'attività dello stabilimento, conseguente ad una decisione giudiziaria che dispone il suo scioglimento e la sua liquidazione per insolvenza, anche quando in tale ipotesi la normativa nazionale preveda la risoluzione con effetto immediato dei contratti di lavoro dei dipendenti. L'applicazione della direttiva comporta che il licenziamento collettivo, conseguente allo scioglimento dell'ente, deve essere accompagnato dall'adempimento degli obblighi previsti dal diritto comunitario (art. 2 e 3 della direttiva 98/85), come quelli relativi alla informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. Nell'ambito di tali consultazioni la direttiva prevede di esaminare le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti, e di ricorrere a misure sociali di accompagnamento per riqualificare i lavoratori licenziati. Tali obblighi devono essere adempiuti dalla direzione dell'ente, oppure dal suo liquidatore, nel caso in cui abbia assunto la completa gestione dell'ente.

(Laura Cappuccio)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Cruz Villalon, 3 marzo 2011, causa C-399/09, Landtová
Rinvio pregiudiziale

La questione riguarda il modo in cui la giurisprudenza della Corte Costituzionale Ceca ha interpretato l'accordo internazionale tra la Repubblica Ceca e quella Slovacca al fine di regolare alcuni aspetti del regime previdenziale delle persone che hanno un legame con entrambi gli Stati. In base a tale accordo i lavoratori cechi e slovacchi che risiedevano nella repubblica ceca ma lavoravano per un datore di lavoro slovacco, erano assoggettati al regime previsto nella repubblica slovacca. Viceversa i lavoratori cechi e slovacchi che risiedevano nella repubblica ceca e lavorano per un datore di lavoro ceco sono assoggettati al regime previsto nella repubblica ceca.

La Corte Costituzionale ceca ha interpretato tale accordo nel senso che i cittadini cechi residenti nella repubblica ceca, ma che lavorano per un datore slovacco, e sono assoggettati al regime slovacco, qualora la prestazione di vecchiaia sarebbe più alta secondo la legge ceca, possono domandare un'integrazione della prestazione nella repubblica ceca.

La Corte è chiamata a pronunciarsi su tale giurisprudenza costituzionale ceca alla luce del regolamento 1408/71, in particolare sulla circostanza se la concessione del beneficio dell'integrazione della prestazione previdenziale sia in sostanza il risultato del doppio computo dello stesso periodo di contribuzione, vietato dal regolamento comunitario. Per l'avv. generale, l'applicazione della giurisprudenza costituzionale non realizza tale cumulo vietato, mentre discorso diverso viene fatto per il principio di non discriminazione, dal momento che la giurisprudenza costituzionale limita il proprio ambito di applicazione alle persone aventi la cittadinanza ceca e ivi residenti. L'avvocato generale sottolinea la delicatezza della questione che ha ad oggetto la giurisprudenza costituzionale relativa ad un diritto fondamentale (art. 30 della Carta dei diritti e delle libertà della Repubblica ceca). L'avvocato generale ravvisa una discriminazione fondata sulla nazionalità e sulla residenza.

(Laura Cappuccio)

Corte di Giustizia (Grande sezione), sentenza 3 marzo, 2011, causa C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL.

Rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale di validità è sollevato dalla Corte Costituzionale belga nell'ambito di un giudizio per l'annullamento di una legge nazionale, adottata per trasporre la direttiva 2004/113/CE, sulla parità tra uomini e donne in tema di accesso e fornitura di beni e servizi. Tale legge è stata approvata per recepire la possibilità di deroga concessa dalla direttiva all'art. 5, comma 2, che consente di limitare il principio di uguaglianza nell'ambito della fornitura dei servizi assicurativi, in particolare per quanto concerne il calcolo dei premi e delle prestazioni. La Corte costituzionale belga dubita della conformità di tale deroga riconosciuta dal diritto comunitario con il principio di parità di trattamento introdotto dagli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte di Giustizia concorda con la posizione della Corte Costituzionale dichiarando l'invalidità della norma comunitaria per contrasto con la Carta dal momento che la presenza di una possibilità di deroga a tempo indefinito è incompatibile con il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dagli art. 21 e 23 della Carta.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 8 marzo 2011, causa C-34/09, Zambrano

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza europea

La pronuncia riguarda il tema della cittadinanza dell'Unione. Due cittadini colombiani avevano presentato una domanda di asilo in Belgio, che era stata respinta dalle autorità belghe che avevano tuttavia accompagnato l'ordine di abbandonare il territorio, loro notificato, con una clausola di non rimpatrio in Colombia, alla luce della situazione di guerra civile prevalente in tale paese. Il marito decideva di presentare allora domanda di regolarizzazione del soggiorno, ma in attesa dell'esito della domanda erano nati due figli, che avevano così ottenuto la cittadinanza belga sulla base del principio dello *ius soli*. In forza di ciò i coniugi colombiani chiedevano allora, in qualità di ascendenti di cittadini belgi, il permesso di soggiorno in Belgio. A fronte del rigetto della domanda di permesso di soggiorno, il Sig. Ruiz Zambrano impugnava la decisione di rigetto perché in qualità di ascendente di figli belgi in tenera età, egli avrebbe dovuto soggiornare e lavorare, ritenendo di godere di un diritto di soggiorno derivato, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*). Il giudice del rinvio sollevava questione pregiudiziale in ordine all'interpretazione delle norme del TFUE sulla cittadinanza dell'Unione. La Corte di giustizia evidenzia, come già affermato in varie occasioni, che lo *status* di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che l'art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione. Per la Corte, il diniego di soggiorno opposto a una persona, cittadina di uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto Stato membro, che essa abbia a proprio carico, nonché il diniego di concedere a detta persona un permesso di lavoro producono un effetto del genere, dal momento che tale divieto di soggiorno porterà alla conseguenza che tali figli, cittadini dell'Unione, si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell'Unione per accompagnare i loro genitori. La Corte pertanto conclude giudicando che l'art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può, da un lato, negare al cittadino di uno Stato terzo – che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell'Unione – il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall'altro, negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione. [Per le conclusioni dell'Avv. Gen. v. Aggiornamenti Settembre-Dicembre 2010]

(Giulia Tiberi)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 10 marzo 2011, causa C-396/09, Interedil

Rinvio pregiudiziale – Giudicato nazionale e potere di rinvio

A seguito del trasferimento di sede di una società dall'Italia al Regno Unito, il giudice italiano investito della procedura di insolvenza solleva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dubitando di essere il giudice internazionalmente competente, nonostante la Corte di cassazione abbia già statuito sulla sua competenza in via vincolante e definitiva a seguito di regolamento di giurisdizione.

L'Avv. Gen. – in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia espressa ad esempio nella sent. *Elchinov* (causa C-173/09) [v. Aggiornamenti Settembre-Dicembre 2010] – ribadisce che il potere di rinvio del giudice nazionale non può essere limitato dall'esistenza

di eventuali pronunce definitive di giudici di ultima istanza vincolanti nei suoi confronti. Pertanto procede a interpretare le norme del regolamento sull'insolvenza (regolamento CE n. 1346/2000) relative all'individuazione del giudice competente nelle fattispecie di insolvenza transfrontaliere. In particolare afferma che, quando il regolamento attribuisce la competenza al giudice dello Stato in cui è situato il "centro degli interessi principali del debitore", esso intende introdurre una presunzione a favore del giudice dello Stato in cui è situata la sede statutaria della società. Tale presunzione può essere superata solo attraverso una valutazione globale che determini, in base a elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi, il diverso luogo in cui la società gestisce i suoi interessi.
(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza 10 marzo 2011, causa C-109/09, Deutsche Lufthansa AG c. Gertraud Kumpan

Rinvio pregiudiziale – Interpretazione conforme e poteri del giudice nazionale

Dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, la sig. Kumpan, originariamente dipendente della PanAm ed in seguito della Lufthansa, concludeva con quest'ultima un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, poi rinnovato annualmente fino al compimento dei 59 anni, poiché il contratto collettivo prevedeva come limite di età i 60 anni. Secondo la Corte, una disciplina che consente in generale di stipulare con lavoratori di età avanzata una successione di contratti a tempo determinato senza esigere una giustificazione oggettiva, contrasta con la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e con la clausola n. 5, punto 1 del relativo Accordo quadro. Poiché però tale clausola non è dotata di effetto diretto (in quanto non sufficientemente chiara e incondizionata) e quindi non può essere invocata dinanzi al giudice nazionale, un tale contrasto non può essere risolto con la disapplicazione della norma interna. Tuttavia i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva. In particolare, la Corte afferma, "il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima. Spetta quindi al giudice del rinvio, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente il suddetto abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione"

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 10 marzo 2011, causa C-379/09, Casteels c. British Airways

Rinvio pregiudiziale – Assenza di effetto diretto art. 48 TFUE; interpretazione conforme

Il ricorrente, dipendente in modo continuo della British Airways ma presso sedi collocate in Stati diversi dell'Unione, è stato vincolato da un contratto di lavoro globale che è stato modificato più volte in funzione della sede di lavoro. In particolare, in relazione al periodo in cui egli aveva lavorato in Germania, era stato previsto – conformemente alla legislazione nazionale – che il diritto a un trattamento pensionistico complementare

sarebbe maturato soltanto dopo aver compiuto un periodo minimo di servizio nello Stato tedesco. Il giudice del rinvio si chiede in particolare se detto trattamento sia conforme al agli artt. 42 e 39 TCE (oggi rispettivamente art. 48 e 45 TFUE). Secondo la Corte l'art. 48 TFUE si rivolge unicamente al legislatore dell'Unione, costituendo una base giuridica per la sua attività; di conseguenza esso è privo di effetto diretto e non può essere invocato davanti a un giudice nazionale. Quanto all'art. 45 TFUE, esso certamente impedisce provvedimenti nazionali – quale quello in questione nella causa principale – che, seppur applicabili senza discriminazioni basate sulla nazionalità, ostacolano o scoraggino l'esercizio della libertà di circolazione (a meno che non perseguano adeguatamente e proporzionalmente obiettivi di interesse generale). Il giudice nazionale, dunque, è tenuto ad interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell'Unione, nel rispetto dei limiti di discrezionalità che il proprio ordinamento nazionale gli assegna.

(Marilena Gennusa)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Bot, 10 marzo 2011, causa C-34/10, Oliver Brüstle c. Greenpeace](#)

Rinvio pregiudiziale – Nozione di embrione umano ai sensi della direttiva in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

Con questo rinvio pregiudiziale, la Corte è chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla nozione di “utilizzo di embrioni umani a fini industriali e commerciali” di cui alla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in un caso relativo alla brevettabilità di un'invenzione che utilizza cellule progenitrici neurali tratte da cellule staminali embrionali per il trattamento di difetti neurologici su pazienti affetti dal morbo di Parkinson.

L'Avv. Gen. ritiene dunque indispensabile fissare la nozione di embrione a livello di Unione europea, sia pure ai limitati fini dell'applicazione della direttiva. Poiché infatti l'obiettivo di quest'ultima è quello di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di protezione delle invenzioni biotecnologiche, lasciare una tale definizione alla discrezionalità degli Stati membri impedirebbe di fatto qualunque armonizzazione, contravvenendo allo scopo della direttiva.

Peraltro, poiché tale definizione si inserisce esclusivamente nell'ambito di applicazione della direttiva, da essa non si può dedurre una valenza giuridica generale, utilizzabile anche in ambiti diversi: cosicché per la sua individuazione neppure si possono trarre indicazioni dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di aborto, che presenta problematiche certamente diverse ed esula dal problema in oggetto. Inoltre tale definizione può valere solo al momento della sua formulazione, fermo restando che ulteriori progressi della scienza e della conoscenza la potranno modificare in futuro.

Posta questa premessa, e sottolineato che il principio sottostante la direttiva è la tutela della dignità umana quale principio che deve essere applicato non soltanto alla persona umana esistente, ma anche al corpo umano a partire dal primo stadio del suo sviluppo, l'Avv. Gen. ritiene che ciò che deve essere qualificato come embrione sia l'insieme delle cellule totipotenti (quelle cellule, cioè, che, prese isolatamente, sono in grado di svilupparsi in un individuo completo) che hanno origine sin dal momento del concepimento. Postulare l'esistenza dell'embrione in un momento successivo, cioè quello dell'annidamento nell'utero materno quando cioè l'evoluzione dell'ovulo fecondato diventerebbe più probabile e quindi più probabile diverrebbe anche la nascita, come è previsto dalla legislazione di alcuni Stati membri, vorrebbe dire che la probabilità assurge a fonte del

diritto. Conseguentemente, invenzioni che si basano sull'estrazione e sull'utilizzo di cellule totipotenti non sono brevettabili.

Lo sono viceversa le invenzioni che si basano sull'utilizzo di cellule pluripotenti, di quelle cellule, cioè ,che, a seguito di un processo di differenziazione e di specializzazione, daranno origine alle varie componenti del corpo umano ma che – prese isolatamente – non sono più in grado di svilupparsi per divenire in un individuo completo. Queste ultime, dunque, sono solo parti isolate di un corpo umano. Esse tuttavia possono essere prelevate solo se lo stadio di sviluppo raggiunto consente il prelievo della cellula senza la contestuale distruzione del corpo umano di cui essa è parte. Altrimenti esiste un divieto di brevettabilità a fini industriali e commerciali, poiché il loro sfruttamento sarebbe contrario all'ordine pubblico e al buon costume, considerati come principi etici e morali riconosciuti negli Stati membri, la cui osservanza è indispensabile in materia di biotecnologia. Tale divieto può essere superato solo se l'invenzione ha finalità diagnostiche o terapeutiche utili per l'embrione medesimo.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 15 marzo 2011, causa C-29/10, Koelzsch](#)

Rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla determinazione della legge che regola i contratti individuali di lavoro in mancanza di scelta delle parti, nel caso di lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente, ai sensi della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per la Corte, la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in materia civile e commerciale prevede che il contratto di lavoro, in linea di principio, sia disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Nondimeno, per la Corte, questa scelta non può avere come conseguenza di privare il lavoratore della protezione minima assicurategli dalle norme imperative della legge che gli sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta, dal momento che l'obiettivo è di assicurare una tutela adeguata al lavoratore in quanto parte contraente più debole. Di conseguenza, quando le parti non hanno scelto la legge applicabile, il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» o, in subordine, dalla legge del paese in cui si trova la sede del datore di lavoro, qualora il lavoratore non compia abitualmente il suo lavoro in un unico paese. In via eccezionale, il contratto è disciplinato dal diritto del paese con il quale esso presenta un collegamento più stretto.

(Giulia Tiberi)

[Conclusioni dell'avv. gen. Cruz Villalón, 29 marzo 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, eDate Advertising e Olivier Martinez, Robert Martinez](#)

Rinvio pregiudiziale

Il *Bundesgerichtshof* ed il *Tribunal de grande instance* di Parigi hanno sollevato, rispettivamente, una questione pregiudiziale di fronte alla Corte al fine di chiarire la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale per gli illeciti civili dolosi o colposi commessi nell'ambito di violazioni dei diritti della personalità che possono avvenire mediante la pubblicazione di informazioni su internet. A tal fine, secondo i giudici *a quibus*, è necessario definire la portata del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001.

Le due fattispecie concrete traggono origine da ricorsi presentati, rispettivamente, da due soggetti che si ritengono danneggiati dalla pubblicazione in siti internet di informazioni [anagrafiche, giudiziarie, sentimentali (“*gossip*”) etc..vere o false] che li individuano e li riguardano direttamente ed individualmente, ledendo così il diritto al rispetto della loro vita privata ed il diritto all’immagine. Entrambi i convenuti nelle due cause principali hanno eccepito il difetto di giurisdizione dei tribunali aditi. Per tale motivo, i giudici interni, sospendendo il giudizio, si sono rivolti alla Corte.

L’avvocato generale propone alla Corte di interpretare l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» – nel caso di violazione dei diritti della personalità per mezzo di informazioni diffuse in vari Stati membri attraverso internet - nel senso che il titolare del diritto della personalità possa esperire un’azione per risarcimento danni: dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è stabilito l’editore della pubblicazione lesiva dei diritti della personalità, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivati dalla lesione dei suddetti diritti, oppure dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove la pubblicazione è stata diffusa e dove il titolare del diritto della personalità asserisce di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali però sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. Infine, il danneggiato può altresì rivolgersi ai giudici dello Stato membro ove è situato il «centro di gravità del conflitto» tra i beni e gli interessi in gioco, i quali sono perciò competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivati dalla lesione dei diritti della personalità.

(Sara Lorenzon)

[Conclusioni dell’Avv. gen. Bot 5 aprile 2011, causa C-108/10, Scattolon](#) **Rinvio pregiudiziale**

La domanda sorge a seguito della controversia tra una dipendente ed il Ministero dell’istruzione a seguito del mancato riconoscimento da parte del Ministero dell’anzianità di servizio che la ricorrente aveva maturato con un altro incarico alle dipendenze del Comune. Nel corso del giudizio principale è intervenuta una legge di interpretazione autentica che con effetto retroattivo interpreta la normativa nazionale applicabile in modo da favorire lo Stato nell’ambito delle numerose controversie pendenti. Su tale normativa si è pronunciata la corte costituzionale non ritenendola contraria ai principi generali di diritto. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legge italiana retroattiva sia con la direttiva 77/187 sul mantenimento dei diritto di lavoratori in caso di trasferimento di imprese, sia con i principi generali di diritto dell’Unione sulla certezza del diritto, sul legittimo affidamento, e sulla tutela giurisdizionale effettiva, derivanti dal combinato disposto dell’art. dell’art. 6 TUE, art 6 CEDU ed artt. 46, 47, e 52 Carta dei diritti fondamentali. L’avvocato generale ripercorre la giurisprudenza CEDU sul tema dell’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia e ritiene la normativa italiana non in contrasto con la Carta.

(Laura Cappuccio)

[Corte di giustizia \(Quarta sezione\), sentenza 14 aprile 2011, causa C-522/09, Commissione c. Romania](#) **Ricorso per inadempimento**

Per la Corte di giustizia, se la Commissione nella diffida a uno Stato membro per inadempimento nella trasposizione di una direttiva europea non ha individuato sufficientemente l’inadempimento addebitato in seguito nel parere motivato allo Stato membro inadempiente nella trasposizione della direttiva, il procedimento precontenzioso

non ha raggiunto il suo obiettivo diretto a garantire il diritto dello Stato membro considerato di presentare le sue osservazioni contro le censure formulate dalla Commissione. Pertanto la Corte giudica irricevibile il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea.

(Giulia Tiberi)

[Corte di giustizia \(Prima Sezione\), sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11PPU, El Dridi](#)

Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte d'appello di Trento nell'ambito di un procedimento a carico del sig. El Dridi, il quale è condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso ex art. 14 comma 5 ter del decreto legislativo n. 286/1998 nei suoi confronti dal questore di Udine. Il giudice *a quo* dubita, infatti, della possibilità di disporre una sanzione penale, nel corso della procedura amministrativa di rimpatrio di uno straniero, per inosservanza di una delle fasi di tale procedura; una simile sanzione sembra, infatti, contraria al principio di leale cooperazione, al conseguimento degli scopi della direttiva 2008/115 e al suo effetto utile, nonché ai principi di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza della pena. Per tale motivo, la Corte d'appello, dubitando della conformità della citata disposizione interna alle norme europee, si rivolge alla Corte per richiedere l'interpretazione degli art.15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Corte rileva *in primis* che la direttiva 2008/115 subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Per ciò gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo conformemente all'art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.

Una tale pena – ritiene la Corte – rischia di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e vanificarne sostanzialmente l'effetto utile.

Conseguentemente, al giudice del rinvio, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell'Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo. Non solo, la Corte sottolinea che il giudice del rinvio, nel fare ciò, dovrà tenere debito conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

(Sara Lorenzon)

[Corte di Giustizia \(Terza sezione\), sentenza 5 maggio 2011, causa C-434/09, MaCarthy](#)

Rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale ha ad oggetto l'interpretazione della nozione di «avente diritto» sancita dalla direttiva 2004/38/CE sul diritto di soggiorno, al fine di stabilire quali siano i requisiti per l'esistenza di un «soggiorno legale. In particolare, il caso riguarda la sig.ra McCarthy che ha la doppia cittadinanza, britannica e irlandese, ma ha sempre vissuto soltanto in Inghilterra, per cui è legittimata a soggiornare in Inghilterra, mentre ciò non vale per suo marito, cittadino giamaicano: In base alla legislazione interna del Regno Unito in materia di immigrazione, il marito non ha alcun diritto di soggiorno in Inghilterra. La sig.ra McCarthy, al fine di rendere possibile il ricongiungimento familiare con il coniuge, cerca di ottenere per sé un diritto di soggiorno in Inghilterra in qualità di cittadina dell'Unione, facendo valere a tal fine la propria cittadinanza irlandese; ciò tornerebbe indirettamente a vantaggio anche del coniuge, il quale potrebbe invocare un diritto di soggiorno derivato in forza del diritto dell'Unione.

La peculiarità del caso deriva dal fatto che una cittadina dell'Unione invoca le norme dell'Unione dinanzi alle autorità del proprio Stato per ottenere per sé stessa un diritto di soggiorno di cui gode già in base alla cittadinanza. Ciò si spiega perché in realtà è in gioco non tanto il diritto di soggiorno in Inghilterra della sig.ra McCarthy, quanto piuttosto il diritto di soggiorno da essa eventualmente trasmesso attraverso la propria persona al coniuge, il quale è cittadino di uno Stato terzo. Si tratta cioè in ultima analisi di un ricongiungimento familiare che vuole ottenere per via indiretta, attraverso il diritto dell'Unione, dal momento che la normativa nazionale del Regno Unito non lo consente. La Corte afferma che la direttiva 2004/38 debba essere interpretata nel senso non si applica al caso in questione, perché riguarda un cittadino che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, avendo sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza.

(Laura Cappuccio)

[Corte di giustizia \(Grande sezione\), sentenza 10 maggio 2011, causa C-147/08, Jürgen Römer / Freie und Hansestadt Hamburg](#)

Rinvio pregiudiziale

Nel 2001, anno in cui entra in vigore la LebPG, il sig. Römer ha concluso una unione solidale registrata: da quel momento chiede all'amministrazione pubblica della Freie und Hansestadt Hamburg, di cui è dipendente, di adeguare il proprio scaglione pensionistico secondo le regole che si applicano ai dipendenti coniugati. Dal rifiuto dell'amministrazione nasce il ricorso del suddetto, e il giudice a quo davanti cui verte la causa chiede alla Corte di giustizia di verificare se tale rifiuto è compatibile con i principi generali del diritto comunitario e con la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il caso richiama evidentemente il precedente del primo aprile 2008, *Maruko*, e ne risulta in ultimo una ulteriore applicazione: la corte infatti stabilisce – in ossequio alla cd. dottrina Maruko - che una pensione complementare di vecchiaia versata ad una persona legata ad un partner in un'unione civile, inferiore a quella concessa ad una persona sposata, può costituire una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali se l'unione civile sia riservata a persone dello stesso sesso e si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella del matrimonio: spetta al giudice nazionale verificare tale circostanza.

La lettura della sentenza è, tuttavia, particolarmente interessante se accostata alle richieste del giudice a quo, e soprattutto, alle conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nel momento in cui ridefinisce con nettezza i limiti dell'ambito di applicazione della direttiva

2000/78 nonché la possibilità di farla valere solo a partire dalla data di scadenza prevista per la sua implementazione.

(Stefania Ninatti)

[Conclusioni dell'Avv. gen. Kokott, 12 maggio 2011, cause riunite C-483/09 e C-1/10, Magatte Gueye e Valentín Salmerón Sánchez](#)

Rinvio pregiudiziale

La questione riguarda due casi di maltrattamenti domestici, cui era seguita una condanna in Spagna accompagnata dalla sanzione (obbligatoria, secondo il diritto spagnolo) di allontanamento per un certo periodo dalla vittima. Le moglie dei relativi mariti, invece, volontariamente vanno a riabitare insieme al coniuge, nonostante la sanzione. Il giudice a quo chiede allora se tale normativa – che prevede la suddetta sanzione obbligatoria e non prevede la possibilità della vittima di derogarvi volontariamente – non contrasti con la decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/JAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

L'avv. Kokott, pur riconoscendo tale misura si pone al centro di un delicato bilanciamento fra la necessità di un'azione pubblica contro le violenze domestiche e il rispetto alla vita privata e familiare della vittima, riconosce altresì che tale bilanciamento non rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2001/220, che si occupa solo della protezione della vittima riguardo alla sua posizione procedurale nell'ambito del processo penale, e non al sistema sanzionatorio. Conseguentemente, l'Avv. Gen. Analizza solo il diritto a essere sentito della vittima nell'ambito del procedimento, da cui poi – secondo la normativa spagnola – il giudice può benissimo infliggere la sanzione di allontanamento obbligatorio, non rientrando quest'ultima nella sfera delle garanzie procedurali coperte dalla decisione quadro comunitaria.

(Stefania Ninatti)

[Sentenza della Corte, 12 maggio 2011, causa C-391/09, Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn / Vilniaus miesto savivaldybės administracija e a.](#)

Rinvio pregiudiziale

Una donna lituana, di minoranza polacca e sposata in Polonia con un cittadino polacco, ora residenti in Belgio, chiede all'anagrafe lituano che rettifichi il proprio nome e cognome adottati nella trascrizione del certificato di matrimonio secondo la grafia polacca – mentre al momento il suo nome è trascritto secondo le regole lituane. La Corte chiarisce innanzitutto che la direttiva 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica non si applica alla situazione dei coniugi Wardyn, dal momento che il suo ambito di applicazione non ricomprende una normativa nazionale relativa alla registrazione dei nomi e dei cognomi negli atti di stato civile. In secondo luogo rammenta che la regolamentazione dello stato civile è competenza degli Stati membri, anche se questi devono attuarla in accordo con il diritto comunitario. Il giudice rileva tuttavia che gli inconvenienti derivanti da un diverso sistema di grafia non sono così gravi da essere ritenuti incompatibili con la libera circolazione dei cittadini comunitari.

(Stefania Ninatti)

